

C.F. PG n. 848268/2024

em/CS

Oggetto: Autorizzazione alla sospensione temporanea del Vincolo Idrogeologico per l'esecuzione di movimento di terreno nelle aree rispondenti alle condizioni ex RD 3267/23.

Pratica N. 641A

Località: via di Paderno 1

Richiedente: Laura Serra

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE

- in data 27/11/2024 è stata presentata da Laura Serra, CILA PG 848268/2024, completa della documentazione necessaria al fine di ottenere autorizzazione alla movimentazione di terreno in area soggetta a vincolo idrogeologico ex RD 3267/23 sita in via di Paderno 1, individuata catastalmente nel Foglio 308, mapp. 3, per il seguente intervento: *"Demolizione di un muro ammalorato prossimo al crollo (dopo alluvione maggio 2023) e sostituzione con gabbionata"*;
- con nota PG 868530 del 06/12/2024 sono stati interrotti i termini del procedimento per documentazione incompleta;
- in data 14/01/25 con PG 19545 sono pervenute le integrazioni richieste, determinando il riavvio del procedimento.

RITENUTO, a seguito di istruttoria tecnica, di concedere sospensione temporanea del vincolo idrogeologico nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate.

VISTO

- il RD 30/12/1923 n. 3267 di istituzione del Vincolo Idrogeologico;
- il RD 16/05/1926 n. 1126;
- il D.P.R. 24/07/1977 n. 616 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 21/04/1999 n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

- la Direttiva Regionale concernente le procedure amministrative e le norme tecniche relative alla gestione del vincolo idrogeologico approvata con delibera della Giunta Regionale n. 1117 del 11/07/2000;
- il Regolamento per la gestione del Vincolo Idrogeologico approvato con deliberazione del Consiglio Comunale PG 519336/20, modificata con PG 342650/21, PG 244433/24 e PG 803195 del 11/11/2024.

DATO ATTO che l'istanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Bologna per il periodo prescritto dalla legge e che, avverso la stessa, non sono pervenute opposizioni né osservazioni.

CONSIDERATO CHE

- la presente autorizzazione non consente la realizzazione dell'intervento, in quanto i lavori di cui trattasi non potranno essere avviati prima che comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) assuma efficacia;
- la presente autorizzazione non sancisce la compatibilità dell'intervento con la pianificazione edilizia e urbanistica comunale e sovraordinata, che potrà essere invece verificata nell'ambito del procedimento per il rilascio del titolo abilitativo all'intervento;
- il presente atto si limita ad autorizzare la temporanea sospensione del vincolo idrogeologico per realizzazione delle opere rappresentate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, nello specifico del caso in esame la realizzazione di una gabbionata in sostituzione di un muro ammalorato prossimo al crollo;
- nel caso in cui l'esecuzione degli interventi in progetto richieda adempimenti in materia sismica, paesaggistica o afferenti ad altri vincoli o tutele, essi andranno soddisfatti indipendentemente dalla presente autorizzazione;
- la presente autorizzazione è efficace entro i limiti temporali di validità della CILA PG 848268/2024.

PRESO ATTO della documentazione progettuale presentata dal tecnico incaricato, il quale si assume la responsabilità di rispondenza e di veridicità di tutta la documentazione presentata, consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni.

RIBADITA la responsabilità del progettista:

- nella definizione del piano delle indagini, della caratterizzazione e della modellazione geotecnica, della modellazione idraulica nonché sulle ipotesi e sulle scelte progettuali illustrate nella documentazione tecnica allegata all'istanza e utilizzate per le verifiche ed il dimensionamento delle strutture previste, sulla base di quanto disposto dal quadro normativo in materia ed in particolare dalle Norme Tecniche per Costruzioni del 17/01/2018;

- nella scelta dei parametri geotecnici utilizzati nelle verifiche di stabilità, ottenuti mediante assimilazione dei terreni indagati a terreni sottoposti ad analisi di laboratorio ma provenienti da altri siti.

CONCEDE

l'esenzione temporanea dal vincolo idrogeologico sul terreno individuato catastalmente al Foglio 308, mapp. 3 alla richiedente Laura Serra per il periodo necessario all'esecuzione dei lavori indicati, subordinando la presente autorizzazione al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la data di inizio lavori dovrà essere comunicata allo scrivente ufficio con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto all'inizio dell'attività e la data di fine lavori entro 15 giorni dalla conclusione degli stessi tramite la piattaforma web Scrivania del professionista;
- le movimentazioni di terreno dovranno essere limitate allo stretto necessario, eseguite in modo tecnicamente idoneo e razionale e nella stagione più favorevole, adottando tutti gli accorgimenti utili ad evitare, durante e dopo l'esecuzione, eventuali danni alla stabilità dei terreni ed al buon regime delle acque;
- anche in fase di esecuzione dei lavori dovranno essere evitati fenomeni di erosione, scolo improprio e ristagno legati alla gestione delle acque;
- i materiali prodotti dall'esecuzione degli scavi devono di preferenza essere gestiti secondo la gerarchia definita all'art. 179 del D. Lgs. 152/06 e smi; in caso di gestione dei materiali da scavo come sottoprodotti, dovranno essere soddisfatti gli adempimenti previsti dal DPR 120/2017 dandone evidenza - eventualmente integrandola - nella documentazione di progetto;
- il riutilizzo del suolo e terreno escavato presso lo stesso sito dovrà avvenire rispettandone il profilo e la strutturazione, destinando allo strato superficiale i primi 0,60 m circa di suolo escavato, al fine di conservarne le principali funzionalità fisiche, chimiche ed ecologiche;
- eventuali scarpate, originate dalle movimentazioni di cui ai precedenti punti, dovranno essere razionalmente conformate e rifinite; dovranno inoltre, in configurazione definitiva, essere inerbite con essenze idonee entro la prima stagione utile, al fine di evitare fenomeni erosivi o scoscendimenti;
- nelle fasi esecutive, ogni attività di movimentazione terra, compreso il deposito temporaneo, non deve costituire elemento di criticità, modificando o ostacolando il regolare deflusso delle acque;
- al fine di evitare il ruscellamento incontrollato delle acque provenienti dai gabbioni, dovrà essere realizzata una canaletta di raccolta immediatamente a valle delle nuove opere, atta ad agevolare il corretto convogliamento delle acque verso il recettore finale;
- lo scarico delle acque bianche in corpo idrico recettore potrà avvenire solo in seguito all'ottenimento del nulla-osta del proprietario/'Ente gestore, qualora diverso dal richiedente;

- dovrà essere preservata la corretta funzionalità del fosso recettore al quale afferiscono le acque bianche; esso inoltre dovrà essere oggetto di periodica manutenzione, eventualmente in accordo con il proprietario dello stesso ed in collaborazione con gli aventi diritto allo scarico, al fine di garantirne la corretta funzionalità;
- l'esecuzione dei lavori non dovrà arrecare alcun danno a terreni e scoli esistenti nelle immediate adiacenze dell'area direttamente interessata dall'intervento autorizzato;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del Codice Civile, fatti salvi i diritti di terzi e l'osservanza piena di ogni prescrizione di legge.

Il Direttore del Settore

Dott. Claudio Savoia

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005 e s.m.i.*